REGOLAMENTO (CEE) N. 1055/81 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 1981

che istituisce un aiuto finanziario temporaneo della Comunità all'Irlanda per la tubercolinizzazione e la ricerca della brucellosi dei bovini prima dei loro spostamenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, per evitare la propagazione della tubercolosi bovina in Irlanda, gli animali della specie bovina in età superiore alle 6 settimane, ad eccezione di quelli destinati alla macellazione immediata, devono essere sottoposti a una prova di tubercolinizzazione prima della loro uscita dall'allevamento d'origine ;

considerando che, per evitare la propagazione della brucellosi bovina in Irlanda, le femmine di età superiore ai 12 mesi ed i maschi non castrati di età superiore ai 9 mesi, ad eccezione degli animali destinati alla macellazione immediata, devono essere sottoposti ad un prelievo di sangue per la ricerca della brucellosi ;

considerando che il costo di tali prove e prelievi è normalmente a carico del proprietario dell'animale ; che tuttavia, tenuto conto delle particolari strutture dell'allevamento in Irlanda, le quali comportano numerosi e frequenti spostamenti di animali, nonché dell'attuale situazione del reddito degli allevatori irlandesi, è opportuno esonerare temporaneamente questi ultimi dal pagamento delle prove e dei prelievi obbligatori di cui sopra ; che è necessario istituire una partecipazione finanziaria della Comunità per l'esecuzione delle suddette operazioni, a condizione che esse beneficino di un finanziamento pubblico totale ;

considerando che, per migliorare l'efficacia dell'azione prevista, occorre limitare quest'aiuto al rimborso parziale del costo di tali prove e prelievi effettuati in conformità delle condizioni stabilite nel quadro di una procedura comunitaria che assicuri una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ;

considerando che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituita una misura speciale di finanziamento delle prove di tubercolinizzazione che, ai sensi della vigente normativa irlandese, vengono effettuate, prima degli spostamenti, sugli animali della specie bovina in età superiore a 6 settimane, nonché dei prelievi di campioni di sangue per la ricerca sierologica della brucellosi che vengono effettuati contemporaneamente sulle femmine in età superiore ai 12 mesi e sui maschi non castrati in età superiore ai 9 mesi, a condizione che queste operazioni siano effettuate da veterinari agenti sotto il controllo e la supervisione dei veterinari ufficiali del « Department of Agriculture » d'Irlanda e beneficino di un finanziamento pubblico totale.

2. Le modalità d'applicazione relative all'esecuzione delle prove e dei prelievi di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5.

3. La misura di cui al paragrafo 1 costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 2

1. La durata di realizzazione dell'azione è di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il contributo previsionale a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, in appresso denominato « Fondo », è valutato in 6 milioni di ECU.

Articolo 3

1. Sono imputabili al Fondo, sezione « orientamento », le spese effettuate dall'Irlanda nel quadro dell'azione di cui all'articolo 1, entro il limite annuo di un milione di animali controllati.

[1] Parere reso il 9 aprile 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[3] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

2. La sezione « orientamento » rimborsa all'Irlanda il 50 % delle spese imputabili al Fondo ai sensi del paragrafo 1.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

1. Le domande di rimborso devono riferirsi alle spese effettuate dall'Irlanda nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 5

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progettto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti.

4. La Commissione adotta le misure e provvede alla loro immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro 3 mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS